

**SOGGETTIVITÀ
GIURIDICA E NATURA
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE
CIVILISTICA**

RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ



Soggettività giuridica e natura.
Spunti per una riflessione civilistica

Legal Subjectivity and Nature.
Remarks about Civil Law

RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ

Professore associato, Università del Piemonte Orientale.
E-mail: rodrigo.miguez@uniupo.it

ABSTRACT

Il testo propone una lettura critica della soggettività giuridica occidentale volta a sottolineare il suo carattere autenticamente antropomorfo ed escludente. A partire da tale constatazione si delineano alternative teoriche e pratiche nella prospettiva del diritto privato che, riflettendo le necessità di tutele ecologiche concrete del nostro tempo, colgono le varie manifestazioni dell'interrelazione fra l'umano e la natura non umana.

This paper offers a critical reading of Western legal subjectivity to highlight its anthropomorphic and exclusionary features. Based on this observation, the article focuses on theoretical and practical remarks in private law that gather the different expressions of the interdependence between human and non-human nature *vis à vis* the ecological challenges of our time.

KEYWORDS

soggetto di diritto, soggettività, antropocentrismo, antropomorfismo, interesse, natura, interrelazione, diritto civile

legal subject, subjectivity, anthropocentrism, anthropomorphism, interest, nature, interrelation, civil law

Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica

RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ

In Wildness is the preservation of the world
Henry David Thoreau, *Walking* (1862)

1. *Antropocentrismo e soggettività giuridica* – 2. *Soggettivismo antropocentrico e diritto privato* – 3. *Il non soggetto* – 4. *Soggetto e volontà* – 5. *Soggetto e interesse* – 6. *Natura, interessi e diritti* – 7. *Interrelazione e diritto civile*.

1. *Antropocentrismo e soggettività giuridica*

Che il diritto sia una questione di esseri umani e che appaia laddove costoro si riuniscono in società è un presupposto che accompagna il discorso giuridico sin dai tempi antichi¹. Ciò, d'altronde, è premessa fondante della tradizione antropocentrica che segna l'evoluzione della cultura occidentale e della relativa narrazione in materia di diritti. È allora logico che, a partire dall'innato antropocentrismo che domina la giuridicità in Occidente, il cultore del diritto civile ribadisca che «l'ordinamento giuridico si pone come disciplina della libertà umana e non come ordinamento degli esseri viventi in generale e meno che mai della materia inanimata»², risultandone come sia sempre «l'uomo che proietta sugli esseri viventi e sulla natura in generale i “suoi” valori di rispetto della vita in tutte le forme e dell'ambiente»³.

Una tale costruzione concettuale è strettamente connessa all'affermarsi della soggettività imperniata sull'essere umano vivente e all'intreccio tra soggettività e capacità⁴. Se l'ordinamento giuridico «serve esclusivamente all'uomo» e se «dobbiamo riferire tutti i diritti a lui»⁵, la tecnica dell'aggiudicazione dei diritti «suppone necessariamente una persona, che ne sia portatrice»⁶.

Di qui che il soggetto, dotato di capacità giuridica sin dalla nascita (art. 1 c.c.), sia inteso quale astratto punto di riferimento delle norme, e di qui che la sua unicità e universalità divenga l'elemento primordiale e garante della possibilità di dispensare norme generali e indistintamente valide⁷.

È poi d'obbligo aggiungere che la centralità dell'individuo nel discorso giuridico (e la correlativa separazione fra soggetto e oggetto) è debitrice della rinnovazione dei relativi istituti e principi in funzione della nozione di diritto soggettivo teorizzato sulla base del binomio libertà-proprietà⁸. Già

* La presente ricerca si inserisce nell'ambito del progetto *I non soggetti di diritto: la soggettività giuridica come meccanismo di esclusione sociale*, finanziato con il contributo dell'Università del Piemonte Orientale (FAR 2017).

¹ Basterà pensare al brocardo ermogeniano «Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit» (D. 1.5.2) o all'omologa dichiarazione di Giustiniano «Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur» (*Inst.* 1, 2).

² GAMBARO 1990, 82.

³ BALOCCHI 1988, 1.

⁴ FALZEA 1960, 14. In riferimento al *common law*, è sufficiente rinviare a POUND 1949, 167.

⁵ PUCHTA 1854, 6.

⁶ GIANTURCO 1884, 186.

⁷ GORLA 1948, 35; RESCIGNO 2010, 23 ss. Come si tende a precisare, la soggettività rispecchia il principio di eguaglianza che si sviluppa a partire dal costituzionalismo moderno come esito del superamento degli *status* e delle discriminazioni per motivi politici o culturali (STANZIONE 2017, 3 ss.; COSTA 1999, 36 ss.). Baluardi di questa conquista sono gli artt. 6 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, 16 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e 22 della Costituzione. Cfr., in argomento, KESBY 2012.

⁸ Vedi PROSPERO 2009.

nella prima formulazione giuridica del termine (ad opera della Scolastica spagnola del XVI secolo), il dogma della volontà consente di individuare nel *subiectum* colui al quale «spetta il dominio sulle cose»⁹. Il passaggio è relevantissimo; da questo momento in poi le elaborazioni teoriche in tema evidenzieranno il carattere essenzialmente patrimoniale che viene conferito alla categoria, derivandone la conferma di un noto presupposto della nostra modernità giuridica: il soggettivismo antropocentrico avrebbe consentito alla proprietà di assumere le veste di paradigma del diritto soggettivo, avviando un'antropologia imperniata sul potere del libero e assoluto utilizzo delle risorse nonché sul governo di se stessi come un mero oggetto¹⁰.

Vero è però che nel mutato clima culturale che si apre con la Costituzione di Weimar il paradigma antropologico è cambiato¹¹. Il soggetto “virtuoso” non è più il proprietario, ma il “sociale”, nelle sue diverse declinazioni. Il soggetto ha perso la vocazione unitaria, astratta e trasversale a vantaggio della sua articolazione (e frammentazione) concreta nella nozione di persona, quale “categoria ordinante”¹². Ma questa evoluzione, atta sì a scambussolare ai nostri tempi la soggettività individuale di matrice liberale, non condiziona la premessa antropocentrica su cui in questa sede preme insistere: l'individuo umano, nelle vesti di soggetto giuridico per antonomasia, è posto al centro del fenomeno del diritto, il quale, per conseguenza, si esaurisce nell'essere uno strumento al servizio esclusivo del suo benessere e interesse¹³.

Nessuna migliore riflessione inquadra tale nodo problematico come quella tracciata dalle linee con cui René Demogue denunciava, a inizio Novecento, il vizio originario della soggettività: «[o]n a pris le cas le plus simple qui s'est présenté à l'esprit: l'homme sujet de droit, et on a généralisé cette idée. Heureusement on a admis que tout homme avait cette qualité. Mais on a aussitôt limité cette théorie, en disant que l'homme vivant seul est sujet de droit»¹⁴.

2. Soggettivismo antropocentrico e diritto privato

La circostanza che l'essere umano vivente sia il necessario punto di riferimento di qualunque costruzione normativa giova a spiegare due fenomeni ben noti nell'ambito del diritto civile: che il dibattito centrale attorno alla soggettività “non umana” si sia ristretto all'angusto ambito delle persone giuridiche (e così a giustificare o negare, tramite articolate descrizioni analitiche, l'attribuzione di personalità alle stesse) e che il ruolo svolto dalla “persona” come riferimento concettuale per l'individuazione di altri potenziali attori giuridici rimanga tutt'oggi centrale.

Sotto il primo profilo è importante ricordare che le c.d. “tesi negatrici” degli enti collettivi, sviluppatesi sin dalle prime elaborazioni teoriche del concetto di persona giuridica, escludono che gli enti possano essere soggettivati e convengono sul fatto che i veri soggetti di diritto siano solo gli esseri umani che se ne avvalgono¹⁵. Kelsen, autore della critica fondamentale alle nozioni di soggetto e di persona, è lo studioso che merita di più la nostra attenzione. Leggiamo nei suoi *Lineamenti*:

«[c]ome la persona fisica così anche la così detta persona giuridica è soltanto l'espressione unitaria di un complesso di norme, cioè di un ordinamento giuridico e precisamente di un ordinamento che rego-

⁹ GUZMÁN BRITO 2012, 6.

¹⁰ Così VIOLA 2009, 541; TALLACCHINI 1996, 178.

¹¹ Il punto è evidenziato da MARELLA 2020, 57 ss.

¹² OPPO 2002; RODOTÀ 2007; RESCIGNO 2010.

¹³ Per ulteriori approfondimenti, anche in merito all'“umanesimo giuridico” del diritto occidentale, cfr. PIETRZYKOWSKI 2018, 25 ss.

¹⁴ DEMOGUE 1909, 614.

¹⁵ KELSEN 2000, 89. Vedi, inoltre, con speciale riguardo alla ripresa delle dottrine negatrici in Italia: BASILE, FALZEA 1983, 250, 251 ss.; GALGANO 1995, 398 s.; BASILE 2014, 178 ss. Infine, per un approfondimento sul concetto di persona in Kelsen vedi PROSPERO 2010, 718 ss.

la il comportamento di una pluralità di uomini [...] Con ciò, la persona giuridica, allo stesso tempo della persona fisica, è priva di una esistenza naturale o reale [...] Gli obblighi e diritti di una persona giuridica debbono risolversi in obblighi e diritti dell'uomo, cioè in comportamenti umani regolati da norme, in comportamenti che le norme statuiscono come obblighi e diritti»¹⁶.

Sebbene per un itinerario diverso, a conclusioni non dissimili giunge Paolo Zatti considerando che:

«se della “scena giuridica” verbale [...] si passa a quella reale [...] ciò che chiamiamo “persona” nel diritto cade, poiché altro non è che un *prosopon*, una maschera che nasconde l'uomo: l'uomo e solo l'uomo singolo, è qui il protagonista degli atti regolati, e in tal senso l'unico “reale” soggetto»¹⁷.

Quel che sembra rilevare in queste ed analoghe ricostruzioni è la lotta contro la confusione del profilo giuridico/normativo con quello biologico/psicologico¹⁸; ridotte quindi ad una mera abbreviazione linguistica di una relazione giuridica complessa tra individui, «le regole dirette alle persone giuridiche sarebbero formule ellittiche o indirette per la designazione delle persone umane chiamate ad adeguarvisi»¹⁹.

Il secondo fenomeno cui si faceva cenno palesa in modo ancor più netto il c.d. “pregiudizio antropocentrico” che governa la soggettività giuridica²⁰.

Con esso, si vuole far riferimento al continuo tentativo di far coincidere un'entità non-umana con il concetto giuridico-naturalistico di persona fisica per verificarne il grado d'idoneità o di corrispondenza con la stessa²¹. Nulla di ciò però meraviglia. Se, come insegna la psicologia sperimentale, siamo caratterizzati da una innata tendenza a personificazione le cose, la soggettività non può che essere conduttore di antropomorfizzazione²².

Per chi si pone dal punto di osservazione della storia del diritto, può risultare utile riportare le parole con cui Riccardo Orestano faceva i conti con la prima teoria circa l'esistenza di soggetti diversi della persona fisica:

«l'aver “degradato” la personalità degli enti diversi dall'uomo a mera “finzione” servì al Savigny per ribadire il concetto che l'intero sistema giuridico fosse da costruire in funzione dell'individuo e dei suoi diritti, perché era appunto all'individuo che venivano *assimilati* attraverso un procedimento di “finzione” queste figure di cui il diritto positivo poteva servirsi a suo arbitrio in vista di particolari scopi»²³.

È invero noto che quando nel diritto non si rinviene un soggetto umano singolo, indivisibile, al quale attribuire una situazione giuridica, il giurista usa inventarlo tramite operazioni che provano la sua abilità di «denaturalizzare giuridicamente il mondo»²⁴. Lampante esempio di questo artificio è la ricorrente prassi delle corti statunitensi della prima metà dell'Ottocento nel campo della *ship personification doctrine*, ovvero della soluzione giurisprudenziale che personifica le “navi” allo scopo di punire (e risarcire) le elusioni di responsabilità in caso di violazioni delle leggi marittime e sull'embargo²⁵.

¹⁶ BASILE, FALZEA 1983, 265. Vedi, inoltre, PELLIZZI 1993, 2.

¹⁷ ZATTI 1994, 333.

¹⁸ Su cui già BETTI 2002, 63.

¹⁹ BASILE, FALZEA 1983, 265. Cfr., inoltre in tal senso PELLIZZI 1993, 2; TEUBNER 2015, 22; GRAZIADEI 2001, 99 ss.

²⁰ Devo l'espressione a FROSINI 1970, 815.

²¹ NAFFINE 2009, 3. In questo senso vedi anche le più recenti riflessioni di BROŽEK 2017.

²² MÍGUEZ NÚÑEZ 2018, 50.

²³ ORESTANO 1978, 211 s. (corsivo nostro). Com'è noto, questa nozione trova accoglienza nei codici preunitari (art. 10 del Codice per il Regno delle Due Sicilie, art. 25 del Codice Albertino), nonché nell'art. 2 del Codice Pisanelli, il quale assimila tutti «i corpi legalmente riconosciuti» all'unico soggetto di diritto reale, la persona fisica.

²⁴ THOMAS 2011, 155. Cfr., altresì, LIND 2015, 106; ROSS 1990, 170 s.

²⁵ Su cui, ampiamente, LIND 2009.

La tecnica è esplicitata nei seguenti termini dalla sentenza capostipite della Corte suprema americana:

«A ship is *born* when she is launched, and *lives* so long as her identity is preserved. Prior to her launching, she is a mere congeries of wood and iron – an ordinary piece of personal property – as distinctly a land structure as a house, and subject only to mechanics' liens created by state law and enforceable in the state courts. In the *baptism* of launching, she receives her name, and from the moment her keel touches the water, she is transformed, and becomes a subject of admiralty jurisdiction. She acquires a *personality of her own*; becomes competent to contract, and is individually liable for her obligations, upon which she may sue in the name of her owner, and be sued in her own name. Her owner's agents may not be her agents, and her agents may not be her owner's agents»²⁶.

Grazie a questa eccezionale operazione antropomorfica viene ritenuto del tutto “ragionevole” considerare una nave come «an offending thing»²⁷, potendo perciò la stessa essere soggetta ad arresto, condanna e confisca come conseguenza dell'illecito da lei commesso.

Indubbiamente, il fenomeno antropomorfizzante non si arresta né alle sole navi, né alla soggettività “negativa”, intesa in termini di doveri. Si consideri il tema delle società commerciali.

Se, sul finire dell'Ottocento, il celebre giudice Oliver Wendel Holmes, jr. poteva asserire che «[a] ship is the most living of inanimate things»²⁸, sono oggi le grandi *corporations* ad acquistare vita in forza dell'attribuzione progressiva di diritti propri della persona fisica. Pensiamo alle controverse pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla libertà di parola (*Citizens United v. Federal Election Commission*²⁹) e sul diritto al credo religioso in capo ad una azienda (*Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*³⁰). La conquista è mirabile dal punto di vista strategico: attraverso un ingegnoso *corporate rights movement*, dei diritti guadagnati a fatica dai nostri antenati, le grandi società commerciali traggono frutto a scapito spesso dei diritti delle nostre e delle future generazioni³¹. Il “vero” è dunque conquistato dalla finzione: nel nuovo millennio le *corporations* hanno preso il loro posto fra *We the people*³², gettando un'ulteriore base per la concentrazione della ricchezza e per il dominio globale del capitale³³.

Può infine dirsi che gli esempi di antropomorfizzazione si moltiplicano laddove vengano individuate nuove “cose scomode” o “per difetto”, ossia cose che risultano tali solo perché non possono essere ritenute “persone” in senso giuridico. È questo ciò che induce certa dottrina e giurisprudenza ad evidenziare l'inadeguatezza dell'inquadramento concettuale e a proporre diverse “vie di uscita” volte (perlopiù) ad attenuare le regole della commerciabilità tramite il ricorso alla personificazione. Tali considerazioni, per esempio, hanno costituito il substrato rilevante nel dibattito sull'umanizzazione giuridica delle bestie, nella discussione relativa allo statuto giuridico dell'intelligenza artificiale cognitiva e autonoma e – pur nelle vesti di antropocentrismo costruttivo – nel discorso sulla soggettività della natura³⁴.

Tiriamo le somme di queste osservazioni.

Se dal punto di vista formale il termine persona è una sorta di “spazio vuoto” che può essere colmato da qualsiasi entità alla quale una comunità decida di assegnare diritti e obblighi, tale dilatazione non ha mai sottratto rilevanza al paradigma dell'essere umano come modello naturale

²⁶ *Tucker v. Alexandroff*, 183 U.S. 424 (1902), p. 183 U.S. 438 (corsivo nostro).

²⁷ HOLMES 1881, 30.

²⁸ HOLMES 1881, 26.

²⁹ 130 S. Ct. 876 (2010).

³⁰ 134 S. Ct. 2751, 2785 (2014).

³¹ Trattasi di una circostanza messa in luce da LA FOLLETTE, MASER 2017, 146 ss.

³² In tema è d'obbligo il rinvio all'esauriente disamina di WINKLER 2018.

³³ Il punto è avvertito nelle critiche rivisitazioni di PISTOR 2019, 65 e di MATTEI, QUARTA 2018, 100 ss.

³⁴ Cfr., per una prima ricognizione al riguardo, MÍGUEZ NÚÑEZ 2018, 53 ss.

di soggettività. Nel contesto di questi contrastanti modi di guardare la personificazione giova precisare che essa, benché nozione assai più larga e vaga dell'umanità, rimane sempre il risultato di un'operazione di taglio antropomorfo.

3. *Il non soggetto*

La storia dell'attribuzione e della privazione dei diritti insegna che la condizione giuridica della "non soggettività" non è statica, inserendosi in un processo evolutivo che tende per natura ad un movimento ascendente. Questa considerazione spiega l'esistenza di un diritto "irréductible" in capo al "non soggetto" di divenire, appunto, "soggetto"³⁵.

Per delineare tale evoluzione non occorre solo pensare alle lunghe battaglie politiche e sociali combattute dal genere umano per ampliare il proprio patrimonio di diritti. Anche i bisogni della quotidianità attestano che la soggettività (così come le categorie giuridiche in genere) si è adeguata continuamente alle circostanze storiche e alle necessità pratiche di ogni contesto. Un obiettivo politico o sociale, una prassi culturale prende così forma tramite la scelta di soggettivizzare o meno.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe scandite dalla giuridicità occidentale per attestare che la soggettività, in quanto astrazione intellettuale costruita dal diritto, non è mai stata terreno esclusivo della persona fisica, potendo ravvisarsi in una gamma sorprendentemente ampia di ipotesi³⁶. Preme piuttosto evidenziare come uno scopo politico, colmo di plurimi fattori sociali, è spesso veicolato tramite la graduazione o la cancellazione totale della soggettività. La storia infatti insegna che l'universalizzazione delle caratteristiche proprie dei gruppi dominanti crea soggetti "virtuosi", "forti", a scapito degli "esclusi", dei "deboli"³⁷.

Gli esempi sono ovvi e abbondanti: i *fili familia* o lo schiavo nell'antica Roma, il "barbaro indigeno" o il morto civile, sono stati privati in tutto o in parte della titolarità di diritti. Altrettanto accade agli ebrei, degradati alla qualità di beni del Re dalla legislazione inglese del XIII s.³⁸. Non occorre inoltre dimenticare che l'oscuro periodo della legislazione razziale determinò, nel 1939, l'entrata in vigore dell'articolo I, c. 3° del nuovo Codice Civile³⁹, con la conseguenza che la capacità giuridica, acquisita al momento della nascita, potesse essere limitata in ragione dell'appartenenza a determinate razze. In Spagna, intanto, l'art. 29 del Codice Civile (nella sua versione in vigore fino l'anno 2011)⁴⁰ negava la soggettività ad una tipologia – foucaultiana – di "anormale": si reputava come non nato, e dunque privo di personalità, il feto che non presentasse una forma umana e che non vivesse più di ventiquattro ore al di fuori dell'utero materno. In Argentina e Cile, una triste finzione ritiene "morti" per "scomparsa forzata" le persone detenute, sequestrate o private di libertà durante il periodo delle dittature, la cui sorte è tuttora ignota⁴¹. In contesti di pluralismo giuridico, poi, una legge che favorisce lo statuto dei contadini può finire per cancellare la soggettività riconosciuta alle comunità indigene⁴², rendendo evidente il fenomeno dei *sujets rivaux*⁴³. Gli esempi infine si moltiplicano se il discorso si collega agli *status* (liberi, servi, uomini, donne, padri, figli, ecclesiastici, nobili, migranti, anziani, ecc.), veicolo di oppressione che, come autorevolmente detto, ha conferito «giuridica rilevanza a differenze di fatto che, nella scala dei valori, dovrebbero es-

³⁵ CARBONNIER 1989, 204 s.

³⁶ MÍGUEZ NÚÑEZ 2018, 87 ss.; KURKI 2019, 127 ss.

³⁷ In tema cfr. la recente messa a punto di BERNARDINI 2020.

³⁸ ROUTLEDGE 1982, 94.

³⁹ Il cui libro I è stato approvato con r.d. 12 dicembre 1938, n. 1852. Il comma in questione fu abrogato con il r.d.l. n. 25 del 20 gennaio 1944.

⁴⁰ Riforma introdotta dalla legge 20/2011, 21 luglio 2011.

⁴¹ Cfr. la legge argentina n. 24.321 del 08/06/1994; per il Cile cfr. n. 20.377 10/09/2009.

⁴² GUEVARA-GIL, VERONA-BADAJOS 2018.

⁴³ THOMAS 1998, 929.

sere trascurate, neppure segnalate, dal giurista e tanto meno essere assunte come dato inoppugnabile, e quindi codificato dal legislatore»⁴⁴.

Ci avviciniamo ormai al punto che ci interessa.

Allargare o ridurre la cerchia dei titolari di diritti, o la definizione stessa di persona, non è operazione neutra, ma in gran parte una questione di *acculturation*⁴⁵. Sono infatti i valori sociali che un ordinamento ritiene tutelabili a determinare il principale motore dei cambiamenti che la soggettività riverbera. Accade così che, tramite l'artificialità del soggetto, le persone, variamente concepite, guadagnano o perdono definizione, diventano vittima di pregiudizi o eredi di privilegi.

Ebbe quindi giustamente ragione Rodotà ad affermare che «l'individuazione di una categoria di “non soggetti” può avere effetti escludenti persino più radicali di quelli della qualificazione di “non persona”, dal momento che è sottratta a qualsiasi criterio “oggettivo” di controllo»⁴⁶. Specchio fedele di questo risultato è l'avventura intellettuale del diritto capitalista borghese, custode del soggetto inteso quale *homo oeconomicus*, nonché degli inesauribili dispositivi di esclusione (dei non proprietari, dei non maschi, degli analfabeti, dei figli non legittimi, dei disabili, ecc.) che avrebbero messo in luce la contraddizione fra eguaglianza formale e diseguaglianza sostanziale, spostando la problematica dei diritti dal piano della giustificazione a quello della loro effettiva tutela⁴⁷.

Si può dire in conclusione che nel definire gli artificiali contorni della soggettività, il diritto è sempre veicolo di discriminazione fra gli uomini.

4. Soggetto e volontà

Il punto appena evidenziato risulta ulteriormente confermato se si ragiona in sede civilistica su uno dei dibattiti più rilevanti nell'ambito dell'etica e della filosofia politica: la base o, se si vuole, la giustificazione dei diritti.

Quale criterio idoneo per assegnare la soggettività? Sulla base di quale parametro ontologico gli attori giuridici vengono legittimati?

All'apice dell'età della codificazione e dietro l'influsso del soggetto kantiano, di quell'Io pensante «le cui azioni sono suscettibili di imputazione»⁴⁸, lo studioso del diritto civile poteva rispondere in coro: è il fenomeno astratto della volontà umana che si presenta come il vero soggetto di diritto e ciò avviene tenendo a mente la capacità d'agire quale “connotato costituente” della capacità⁴⁹. Ecco perché – scrive Gorla – quel generico potere della volontà (il diritto soggettivo) «si confonde col concetto di personalità» e viene inteso come «personalità pratica, con riguardo al momento del volere o dell'azione»⁵⁰. Panegirico di questo soggetto, della persona nelle vesti di essere pensante e agente a cui i diritti soggettivi sarebbero appartenuti, è il § 16 dell'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*: «Ogni uomo ha dei diritti innati che si conoscono colla sola ragione, egli perciò è da considerarsi come una persona»⁵¹.

⁴⁴ ALPA 1993, 175.

⁴⁵ TRIBE 2001, 3.

⁴⁶ RODOTÀ 2007, 366.

⁴⁷ BOBBIO 1990, 16.

⁴⁸ KANT 2005, 39.

⁴⁹ FROSINI 1970, 814; ZATTI 2009, 115 s. Sarebbe persino banale accennare all'influenza del soggetto kantiano nelle costruzioni teoriche di Friedrich Karl von Savigny e di Bernhard Windscheid: preme solo evidenziare che, per via di tale influsso, la stessa impostazione volontaristica è presente nella letteratura angloamericana di inizio Novecento. Vedi, per esempio, SALMOND 1902, 334; GRAY 1909, 27. Sottolinea tale correlazione l'eccellente messa a punto di KURKI 2019, 39 ss.

⁵⁰ GORLA 1948, 9.

⁵¹ Cfr. in tema ORESTANO 1978, 204; LA TORRE 1996, 61.

Merita certo d'essere segnalato l'effetto escludente che si poteva ricavare da una siffatta impostazione dogmatica: se «l'état envisagé au point de vue des révélations de sa volonté, de ses volitions»⁵² configura la nozione di soggetto di diritto, e se è quindi la “capacità attiva” a determinare l'appartenenza ad una comunità morale composta da agenti capaci di reciproci diritti e doveri, nascituri, minori, interdetti, persone in stato vegetativo, defunti, generazioni future e animali (esseri ritenuti incapaci di pensiero razionale e di processo decisionale) vengono considerati agenti passivi, soggetti cioè “per estensione” e non “per essenza”⁵³, quando non meri «“oggetti” di beneficenza di “agenti morali”»⁵⁴.

Si può così comprendere come, in questo contesto, la soggettività non solo veicola discriminazione fra gli uomini, ma si pone anche come strumento di emarginazione e di reificazione del vivente non umano, in quanto elemento passivo (*rectius: res extensa*) su cui l'uomo può esercitare appieno il proprio potere e la propria volontà⁵⁵.

5. Soggetto e interesse

A rigetto della correlazione tra soggetto di diritto e persona astratta e delle “stravaganze libertarie” che la teoria della volontà poteva concedere, due essenziali passaggi (benché mossi su piani teorici diversi) si affermano nel pensiero giuridico contemporaneo: la frammentazione del soggetto e gli sviluppi della teoria dell'interesse.

Il primo profilo, indice primario del processo di costituzionalizzazione del diritto civile avviatosi in Italia agli inizi degli anni Sessanta, è tanto noto da poter apparire scontato: il bisogno di dare attuazione ai principi costituzionali per tutelare la personalità e la persona umana quale «valore dei valori, all'apice della gerarchia»⁵⁶ ha condotto al risveglio degli istituti di protezione (dell'anziano, del bambino, del disabile, del consumatore, del corpo umano, delle minoranze etniche, ecc.) che giacevano nascosti sotto l'imperio della figura astratta e unitaria del soggetto di diritto⁵⁷.

Il secondo profilo merita invece in questa sede più attenzione.

Dobbiamo a Léon Michoud (1855-1916) l'idea secondo la quale il soggetto è costituito dall'esistenza di un interesse proprio e di un organo in grado di attuarlo⁵⁸, mentre è grazie a René Demogue (1872-1938) che la categoria del soggetto di diritto perde definitivamente la sua unità strutturandosi nella distinzione fra il *sujet de jouissance* (“l'agente” o “il rappresentante”, ossia la persona razionale viva, considerata individualmente o in gruppo) e il *sujet de disposition* («qualunque entità con un interesse protetto dalla legge»)⁵⁹.

Entrambe le proposte si pongono in continuità con la rivoluzione intrapresa da Jhering per superare l'individualismo liberale della teoria della volontà⁶⁰, ed entrambe le proposte dialogano con le tesi

⁵² GOROVITSEFF 1926, 883.

⁵³ Così ZATTI 2009, 115 s.

⁵⁴ PALAZZANI 2017, 107 ss. Per un riassunto degli sviluppi della teoria della volontà in autori come Herbert Hart, Hans Kelsen, Carl Wellman e Hillel Steiner, cfr. WENNAR 2020.

⁵⁵ Sul punto, per un primo inquadramento critico, cfr. MARELLA 1998; MÍGUEZ NÚÑEZ 2017. Su questa scia, non deve trascurarsi come il dispositivo del diritto soggettivo, imperniato sull'individualità e sul volere, emargina anche «il molteplice, i collettivi non entificati, gli assemblaggi, gli ibridi» dalla giuridicità, i quali restano «giuridicamente intrattabili». Così SPANÒ 2020, 118.

⁵⁶ PERLINGIERI 1972, 27.

⁵⁷ Vedi, per tutti, STANZIONE 2017, 74 ss., nonché *supra* nt. 12.

⁵⁸ MICHOD 1906.

⁵⁹ DEMOGUE 1911, 345, 369 s., 376.

⁶⁰ Tema su cui rinvio all'attenta ricostruzione di LLOREDO ALIX 2012, 343 ss. Va altresì ricordato l'influenza di BEKKER 1873, nella costruzione concettuale di Michoud, Demogue e Saleilles. È infatti Bekker il primo a proporre la separazione e distribuzione delle diverse funzioni di un diritto (titolarità ed esercizio) in capo a soggetti diversi. In tema cfr. ROSS 1990, 171.

(Bentham, Raz, Feinberg, Kramer) che conferiscono titolarità di situazioni giuridiche a coloro che possiedano un interesse (ovvero siano i beneficiari di un dovere) capace di essere rappresentato⁶¹.

Tutto ciò è sufficiente per attestare che non sono ormai i tradizionali indicatori dell'autonomia e della reciprocità a determinare la ragione e l'essenza dei diritti, ma il bisogno di proteggere e garantire interessi valutati come fondamentali⁶². E dato che in questo nuovo quadro concettuale «nulla impedisce che il diritto riconosca come interesse protetto da un diritto soggettivo qualcosa di diverso da un interesse umano»⁶³, è facile prospettare che la teoria dell'interesse lasci interamente aperta la gamma di entità che possono essere racchiuse entro i confini del soggetto⁶⁴.

Ecco quindi l'elementare conseguenza che emerge dalla tesi in esame: la soggettività è intesa come una sintesi degli effetti giuridici, attribuiti a posizioni giuridiche variabili, ritenute meritevoli di tutela a prescindere dall'elemento corporeo o dal riferimento, antropomorfo, all'individuo della specie umana⁶⁵. L'esistenza di soggetti (*de jouissance* o, utilizzando la proposta concettuale di MacCormick, dotati di *pure passive capacity*⁶⁶) diversi dall'essere umano vivente è da ricercarsi nell'utilità o finalità del diritto, cioè nell'interesse giuridicamente protetto che si collega a una facoltà di godimento o posizione di vantaggio. In questa prospettiva, protagonista fondamentale della norma giuridica diviene il “soggetto dell'interesse” e non più chi adotta la condotta prescritta dalla norma (“soggetto dell'azione”). Sicché, come precisato da Basile e Falzea, per identificare il soggetto «effettivo e sostanziale della norma bisogna guardare al portatore dell'interesse in favore del quale il diritto si è mosso e non a chi è chiamato ad agire per la realizzazione di quell'interesse»⁶⁷.

Si incrina così il ruolo decisivo della volontà come criterio definitorio della soggettività giuridica, la quale diviene rilevante «tout au plus, pour la mise en œuvre du droit»⁶⁸. E si apre il discorso alla soggettività dei non nati, dei defunti, dell'umanità, delle generazioni future, degli animali, esseri partecipi del vasto universo della “titolarità del godimento”, attributo proprio di ogni entità alla quale la legge riconosca “l'utilità di un diritto” o, persino, di ogni essere “capace di soffrire”⁶⁹.

Nel 1938, sul solco delle formulazioni più positivistiche e analitiche della soggettività, un apunto del comparatista ungherese Alexander Nékám è utile a rafforzare il passaggio verso la dissociazione definitiva della soggettività rispetto da ogni substrato volitivo: «[t]he only circumstance which makes a subject of rights of something is the fact that it is looked upon by the community as a unit having interests which need and deserve social protection»⁷⁰.

Il cerchio dell'interesse può dirsi chiuso: la nozione del soggetto di diritto si allarga o restringe a seconda che siano o meno positivizzati i giudizi morali di certi ceti, i quali agirano in rappresentazione dell'interesse giuridificato.

Siamo così approdati a un significativo sviluppo della nozione del soggetto che proietta soluzioni per tutelare le entità “incerte”, “scomode” o ‘intermedie’: è il caso degli animali, di certe porzioni del mondo naturale e delle generazioni future⁷¹.

⁶¹ MÍGUEZ NÚÑEZ 2018, 102 ss. Per una panoramica aggiornata della teoria degli interessi cfr. KURKI 2019, 62 ss.

⁶² PISANÒ 2013, 528 s.

⁶³ ROSS 1990, 172.

⁶⁴ Così KRAMER 2001, 90 s.

⁶⁵ Cfr. per tutti, MAZZONI 2016, 5 s.

⁶⁶ MACCORMICK 2007, 77.

⁶⁷ BASILE, FALZEA 1983, 265.

⁶⁸ DEMOGUE 1911, 325.

⁶⁹ DEMOGUE 1911, 331 s. Su questa scia Carbonnier aggiungerà che «[I]es personnes, au sens juridique du terme, sont les êtres capables de jouir de droits; ce sont, d'une expression équivalente, les sujets de droit». CARBONNIER 2000, 11.

⁷⁰ NÉKÁM 1938, 29.

⁷¹ Cfr. PIETRZYKOWSKI 2018, 16, 45 ss., ma anche la soluzione eclettica, intermedia tra “persone e cose” suggerita da FARJAT 2002 e da SPANÒ 2020. Per un'applicazione teorica delle premesse avanzate da Demogue rinvio ai riferimenti bibliografici riportati in MÍGUEZ NÚÑEZ 2018, 102.

6. Natura, interessi e diritti

La tecnica del diritto civile si confronta spesso con il tema dell'interesse laddove identifica un'entità da tutelare⁷². Specularmente, la soggettività tende spesso a evolversi laddove le società colgono tale necessità. La discussione contemporanea intorno alla tutela di un interesse autonomo in capo all'embrione, agli animali "esseri senzienti", a figure atipiche come il condominio, le chimere o le generazioni future ne dà prova⁷³.

Senza voler qui approfondire le singole ragioni alla base di questi dibattiti, preme rilevare come le odierne scelte (teoriche e operative) relative all'allargamento della soggettività non siano ormai legate alla tradizionale necessità di tutelare interessi patrimoniali (più o meno altruistici) dell'ente soggettivizzato o delle persone sottostanti, quanto piuttosto a garantire interessi che realizzino il principio solidaristico ed eco-democratico⁷⁴.

Tale è lo spirito che anima l'introduzione di nuovi soggetti attraverso il Codice Unico del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), strumento essenziale di incentivo e di tutela dell'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale in applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale. E tale, venendo al *clou* del nostro discorso, è la *ratio* alla base del proliferare degli interventi legislativi e giurisprudenziali che nelle esperienze comparate riconoscono soggettività alla natura, alle sue singole componenti o alle generazioni future. Valga come esempio l'ordinanza adottata nel 2010 dal Consiglio comunale della città di Pittsburgh che sulla base degli «inalienable and fundamental rights to exist and flourish» delle comunità naturali e degli ecosistemi, vieta alle *corporations* l'attività di *fracking*⁷⁵. O il tentativo della Corte costituzionale colombiana di porre fine all'utilizzo intensivo e su vasta scala di metodi di estrazione mineraria e di sfruttamento forestale attraverso la dichiarazione del fiume Atrato, insieme al suo bacino e affluente, entità «soggetto di diritti a protezione, conservazione, mantenimento e ripristino a carico dello Stato e delle comunità locali»⁷⁶. Avviene così che impulsi volti a far fronte al fenomeno dell'estensione del capitalismo estrattivo e all'esercizio irrazionale e irresponsabile della proprietà (che isola il *dominus* dagli interessi esterni) si concretizzano in nuove forme di giuridificazione del vivente che pongono sullo stesso livello di protezione la salvaguardia dei diritti fondamentali delle comunità locali e l'equilibrio naturale dei territori in cui esse vivono⁷⁷.

Ora, all'interno del fertile ventaglio teorico che nutre questa tendenza⁷⁸, una riflessione torna doverosa a proposito del suo risultato più lampante: l'interrelazione fra l'uomo e il vivente non umano viene messa in atto. Tramite il ricorso ad altre scienze il diritto "ascolta" la natura e tramite l'astrazione del soggetto essa viene "rappresentata" e "istituita" quale "essere sociale"⁷⁹. Questo punto è essenziale non solo in quanto applicazione concreta della solidarietà tra le gene-

⁷² È utile, in merito, il bilancio critico di LIPARI 2015, 78 ss.

⁷³ Vedi, per esempio, le recenti riflessioni di MARTINI (2017, 135), SCARPA (2017, 15 ss.) e MONTEROSSO (2020, 185 ss.). In via più generale, vedi anche le considerazioni teoriche di PIETRZYKOWSKI 2018 e KURKI 2019.

⁷⁴ Per un'applicazione alla luce della soggettività della natura non umana cfr. GRAY, CURRY 2020.

⁷⁵ Pratica inquinante e dannosa consistente nell'iniettare ad alta pressione nel sottosuolo acqua e altre sostanze chimiche in modo da forzare l'apertura di fessure esistenti per estrarre petrolio e gas dai depositi scisti. L'ordinanza diviene modello per molti comuni nonché motivo di fiorenti contenziosi che vedono contrapporsi il diritto dei cittadini alla difesa del loro territorio e quello delle società commerciali all'esercizio di attività economiche estrattive costituzionalmente garantite. Paradigmatico, in merito, è il caso *Pennsylvania General Energy Company, L.L.C. v. Grant Township*, C.A. n. 14-209, 2015 U.S. Dist. LEXIS 139921 (W.D. Pa. Oct. 14, 2015).

⁷⁶ Sentenza T-622, 10/11/2016.

⁷⁷ In tema è oggi impossibile non accennare all'approccio olistico della conservazione (proprio del concetto emergente dei diritti bioculturali) che tiene conto della profonda relazione tra diversità biologica e culturale. Ragiona sul punto, da diverse prospettive, il lucido contributo di SAJEVA 2018, capp. 4 e 5.

⁷⁸ Dignità, senzienza, capacità di comunicare, interesse in fiorire, tra le altre. Cfr. PIETRZYKOWSKI 2018; KURKI 2019; TOUZEIL-DIVINA 2019; DE MARZO 2017, 117 ss.; MAZZONI 2019, 113 ss.

⁷⁹ In tema cfr. le pionieristiche riflessioni di HERMITTE, EDELMAN 1988. Insiste oggi sul punto ROCHFELD 2019, 163 e ancora HERMITTE 2019.

razioni e tra le varie specie, ma soprattutto perché presuppone che ogni forma di vita sia legata dalla stessa necessità di sostenibilità, ossia, nel linguaggio di Amartya Sen, dalla necessità di giustizia intesa come capacità alla sostenibilità ecologica. Si espleta in questo senso un principio essenziale dell'*Earth Jurisprudence*: la costruzione di una civiltà basata su principi ecologici di sostenibilità e di collaborazione con il mondo naturale⁸⁰.

Ciò posto, e senza addentrarci nel complesso dibattito sulle riserve antropocentriche che il discorso introduce⁸¹, quel che preme notare è che questo nuovo modo di “istituire” la natura si prospetta come un indizio risolutivo della permeabilità del discorso bio ed ecocentrico all’interno del diritto positivo⁸². In esso, si riscontra la crescente consapevolezza che gli esseri umani siano parte e dipendano da una più ampia comunità di vita (la Terra) e che il diritto debba agire per garantire lo sviluppo e la salvaguardia di ogni sua componente, ivi compresa la parte umana⁸³. In quest’ottica si inquadrano le teorie che delineano un ripensamento del rapporto uomo/natura volto ad incorporare quei molteplici valori (solidarietà, democrazia, dignità, uguaglianza, autodeterminazione, sostenibilità) che consentano di sviluppare le capacità dei consociati, nonché la “fioritura” di ogni singolo componente della comunità biotica⁸⁴.

7. Interrelazione e diritto civile

Misuriamo la portata del fenomeno appena accennato prendendo come esempio i più recenti sviluppi che toccano il diritto privato.

Va anzitutto rilevato che la nuova consapevolezza legata all’interdipendenza degli elementi naturali si associa alla rilevanza assunta dal suolo come fonte per l’uomo di beni, di risorse e dei c.d. servizi ecosistemici, ossia di quelle «funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico» (art. 302, comma II, d.lgs. 152/06)⁸⁵. Si comprende in quest’ottica la valenza polisemica che caratterizza il bene suolo, il quale, come osserva Pennasilico, oltrepassa

«l’accezione giuridico formale e assume una caratura etico-politica, che identifica nella terra il punto di incidenza di aspirazioni individuali e collettive per un più elevato benessere spirituale e materiale, il bene da conservare nella sua sostanziale integrità, in quanto patrimonio da trasmettere alle future generazioni»⁸⁶.

Sulla scorta di questa impostazione, deve notarsi la progressiva qualificazione – operata dalla legislazione regionale e dalla Corte costituzionale – del “suolo agricolo” come bene multifunzionale, in grado di produrre un flusso di beni e servizi utili alla riproduzione delle risorse di base e di assicurare servizi collegati al benessere della popolazione⁸⁷. Di qui, del resto, la progressiva diffusione nella legislazione regionale della qualificazione del suolo come «bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione

⁸⁰ Cfr. Relazione di sintesi degli esperti su *Harmony with Nature*, dedicato all'*Earth Jurisprudence* (United Nations General Assembly, A/71/266), disponibile in <http://www.harmonywithnatureun.org>, consultato il 22/10/2020.

⁸¹ Si pensi all’individuazione dell’entità “interessata” o alla finalità remota della tutela, per accennare le più ovvie.

⁸² Cfr. MATTEI, CAPRA, 2015; ma anche MATTEI, QUARTA, 2018; MEYNIER 2020, 55 ss.

⁸³ GREENE 2020, 80, rifacendosi a diversi passaggi dell’opera di Thomas Berry.

⁸⁴ Così, a proposito della lettura eco-solidale della proprietà della terra, ALEXANDER 2018; SINGER 2014.

⁸⁵ In questo contesto va sottolineato che l’art. 24 del d.lgs. 152/06 attribuisce alla valutazione ambientale dei progetti, tra le varie finalità, quella di «conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita».

⁸⁶ PENNASILICO 2014, 93.

⁸⁷ GASPARRI 2020, 426 ss., 430, 459.

agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico» (l. reg. Lombardia, 28 novembre 2014, n. 31).

A livello europeo giova poi ricordare che la disciplina della tutela ambientale istituita dalle direttive 92/43/CEE (c.d. “direttiva Habitat”) e 79/409/CEE (riguardante la conservazione degli uccelli selvatici) e diffusa attraverso la costituzione di *Zone speciali di conservazione* (ZSC, denominata *Natura 2000*) e *Zone di protezione speciale* (ZPS) ha posto il quesito della gestione della convivenza degli umani e non umani su uno stesso territorio ribadendo la necessità di integrare le misure dei governi con iniziative private che prendano in considerazione le esigenze ecologiche degli *habitat* interessati. In tal senso, in recenti novelle legislative come quelle relative al *derecho real de conservación ambiental* cileno, alla *charge fonciere* del diritto svizzero, ai *derechos de aprovechamiento parcial* previsti in Catalogna, Navarra e Aragona, ai *conservation burdens* del diritto scozzese o all’*obligation réelle environnementale* francese, si rilevano adeguati dispositivi per mettere in atto il principio della conservazione privata delle terre e della connettività degli ecosistemi⁸⁸.

Nella stessa logica, la legge francese del 2016 *pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages* (n. 2016-1087) rafforza l’obiettivo della coesistenza sostenibile tra esseri umani e non umani riaffermando il «principio de la solidarietà ecologica» il quale si esplicita in un invito a tener conto «dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés»⁸⁹.

Anche la tematica della responsabilità civile si muove in questa direzione. Sempre in Francia, la risarcibilità del pregiudizio ecologico (introdotto dalla Corte d’Appello Parigi con la sentenza del 30 marzo 2010 e poi recepito nel *Code* per via della citata legge del 2016⁹⁰) consente la riparazione del pregiudizio c.d. “oggettivo”, cioè il pregiudizio cagionato agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi, il quale può prescindere da una ripercussione su un interesse umano particolare, ivi compreso quello dei soggetti che perseguono la sua riparazione in giustizia. È quindi interessante costatare come in forza della connessione sistemica del vivente, non solo il pregiudizio personale, soggettivo, è coinvolto nei casi di attentati alla biodiversità o ai “servizi ecologici”: all’interesse collettivo, all’interesse privato, si aggiunge l’interesse dell’ambiente, attuandosi la risarcibilità di un danno di natura olistica.

Infine, ad un esito non diverso si giunge considerando la tematica dei beni comuni, riferimento obbligato nell’ambito dell’odierna discussione del rapporto con la natura⁹¹.

È fuor di dubbio che la qualifica di un bene come bene comune debba essere accompagnata dall’individuazione del soggetto gestore (da cui la conferma della dicotomia oggetto/soggetto), ma ciò non vieta di adottare un approccio olistico che punti all’eclissi delle barriere fra oggetto e soggetto, fra natura e cultura.

Come si può notare, il comune è categoria «autenticamente relazionale, fatta da rapporti fra individui, comunità, contesti e ambienti» e richiede perciò «una lettura olistica, che colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad essa congiunte o che ad essa si sovrappongono»⁹². Ha pertanto giustamente ragione Marella nel ribadire che:

«un bene comune si trova in una relazione circolare con una comunità di riferimento: comunità e risorsa sono reciprocamente costitutive, e sono altresì entità eminentemente relazionali, strutturate al

⁸⁸ Cfr. MÍGUEZ NÚÑEZ 2019b.

⁸⁹ Così leggiamo nel nuovo testo dell’art. 110-1 comma 2, n. 6 del *Code de l’environnement*.

⁹⁰ Ai sensi dell’art. 1247 c.c. nel nuovo testo fissato dalla legge n. 2016-1087 *pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages*, 08/08/2016: «Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement».

⁹¹ RODOTÀ 2018, 130; FANETTI 2019, 129 ss.

⁹² MATTEI 2011, 54, 62.

loro interno da legami di solidarietà sociale, sicché è fuorviante ordinare il rapporto reciproco in termini di soggettività giuridica, da una parte, e oggetto di diritti, dall'altra»⁹³.

Se infatti un bene è comune perché esprime «utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» e se deve essere tutelato e salvaguardato dall'ordinamento giuridico «anche a beneficio delle generazioni future»⁹⁴, la sua soggettivizzazione “impersonale” o “universale” non può che essere coerente a una sua “oggettivizzazione generale” (il destino o utilità del bene). E proprio perché le funzioni associate al bene comune consentono di comprenderlo nella categoria di beni “destinati” o “vincolati” all'interesse generale, il discorso dei beni imperniato sui “diritti di” godimento e disposizione viene sostituito da un ragionamento fondato sui “diritti a”: all'accesso, alla preservazione e alla trasmissione delle risorse naturali in capo alla collettività presente e futura. Diritto, insomma, all'interrelazione.

Torniamo, a conclusione di queste righe, al punto di partenza: il soggetto.

L'emergere dei “diritti di interrelazione” mostra che l'interesse a veder fiorire e sviluppare le proprie capacità rende ogni componente della comunità biotica un potenziale candidato alla soggettività. Sotto questo profilo, appare chiaro che uomini e natura non umana possono essere intesi come un unico, interdipendente e non gerarchizzato conglomerato di mutui interessi meritevoli di tutela. Da ciò la ragionevolezza di attribuire «rights to Nature as a whole – to the system upon which the Earth itself depends even if not every element of that system independently deserves the status of right holder»⁹⁵.

È significativo però rammentare che la tecnica che soggettivizza è solo una delle tante vie percorse dalla giuridicità per afferrare l'“animismo” e “artificializzare” la natura⁹⁶. Non si tratta, allora, di esaurire l'interrelazione nell'esclusivo terreno del soggetto di diritto, bensì di costruire uno strumentario “ecologico” multiplo, libero da premesse astratte e utilitaristiche, capace di diramarsi nell'intero tessuto del diritto privato. Proprio la riflessione finora svolta mette in evidenza che le tecniche di tutela e di rappresentazione che si prospettano a tale scopo sono già in atto. Esse condividono l'adozione di un quadro teorico basato sui limiti della concezione puramente utilitarista della natura, sul passaggio dalla visione dell'ambiente “oggetto” all'ambiente “sistema” e sulla “cooperazione” o “simbiosi” tra l'uomo e gli ecosistemi. Esse incrinano le fondamenta e il contenuto della divisione persona/cosa e del riduzionismo giuridico di ispirazione capitalistica che hanno operato l'oggettivizzazione della vita esterna al *dominus* nella giuridicità occidentale⁹⁷. L'interrelazione, in altre parole, attenua l'opposizione fra soggetti e oggetti, fra natura interna (umana) ed esterna (non umana) ponendosi come antidoto contro gli eccessi della concezione reificante, riduttiva e utilitarista del creato.

Si rivela, dunque, quanto mai attuale la valenza di un perspicuo monito rodotiano: «diritti, [soggetti] e beni non possono essere considerati distanti fra di loro, ma sono sempre più connessi da legami di reciprocità»⁹⁸.

⁹³ MARELLA 2020, 72. Simili rilievi sono formulati da Nivarra secondo cui «rispetto all'ambiente, risulta impossibile distinguere tra un “dentro” e un “fuori”: l'ambiente, infatti, inteso come insieme delle condizioni naturali necessarie alla sopravvivenza della specie è ovunque, è il “comune” per definizione, un “comune” al quadrato che penetra dappertutto, anche nello spazio fisico assegnato al proprietario» (NIVARRA 2011, 76 s.).

⁹⁴ Disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà, Art. 1, comma 3, lett. c) della proposta di legge, reperibile sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS47624&previousPage=mg_1_12_1.

⁹⁵ SCHULZ, RAMAN 2020, 213.

⁹⁶ HERMITTE 2018, 265 ss.

⁹⁷ In questo senso mi sono espresso in MÍGUEZ NÚÑEZ 2019a, 382.

⁹⁸ RODOTÀ 2018, 90.

Riferimenti bibliografici

- ALEXANDER G.S. 2018. *Property and Human Flourishing*, Oxford University Press.
- ALPA G. 1993. *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Laterza.
- BALOCCHI E. 1988. *Animali (protezione degli)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, II, Istituto della Enciclopedia italiana.
- BASILE M. 2014. *Le persone giuridiche, Trattato di diritto privato*, in IUDICA-ZATTI (eds.), Giuffrè.
- BASILE M., FALZEA A. 1983. *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Giuffrè, 234 ss.
- BEKKER E.I. 1873. *Zur Lehre vom Rechtssubjekt*, in «Jahrbuch für die Dogmatik», XII, 1873, 1 ss.
- BERNARDINI M.G. 2020. *Soggetti forti vs. soggetti deboli? Sulla persistente (in)attualità di una fortunata distinzione concettuale*, in BILOTTA F., RAIMONDI F. (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, 145 ss.
- BETTI E. 2002. *Teoria generale del negozio giuridico*, ristampa, E.S.I.
- BOBBIO N. 1990. *La età dei diritti*, Einaudi, 2014.
- BROŽEK B. 2017. *The Troublesome ‘Person’*, in KURKI V.A.J., PIETRZYKOWSKI T. (eds.), *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*, Springer, 3 ss.
- CAMPBELL T. 2006. *Rights: a critical introduction*, Routledge.
- CARBONNIER J. 1955. *Droit civil, I Les personnes*, Puf, 2000.
- CARBONNIER J. 1989. *Sur les traces du non-sujet de droit*, in «Archives de philosophie du droit», 34, 1989, 198 ss.
- COSTA P. 1999. *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza.
- DE MARZO G. 2017. *Per amore della terra. Libertà, giustizia e sostenibilità ecologica*, Castelvecchi.
- DEMOGUE R. 1909. *La notion de sujet de droit, caractère et conséquences*, in «Revue trimestrielle de droit», 3, 1909, 611 ss.
- DEMOGUE R. 1911. *Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique*, A. Rousseau.
- FALZEA A. 1960. *Capacità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Giuffrè, 8 ss.
- FANETTI S. 2019. *Ambiente e beni comuni. Contenimento del consumo di suolo e riflessi sulla proprietà privata in un’ottica di diritto comparato*, Giuffrè.
- FARJAT G. 2002. *Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts (prolégomènes pour une recherche)*, in «Revue trimestrielle de droit civil», 2, 2002, 221 ss.
- FROSINI V. 1970. *Soggetto di diritto*, in *Novissimo digesto italiano*, XVII, Utet, 813 ss.
- GALGANO F. 1995. *Persona giuridica*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, XIII, Utet, 392 ss.
- GAMBARO A. 1990. *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti*, 2 edizione, Giuffrè, 2017.
- GASPARRI W. 2020. *Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli*, in «Diritto pubblico», 2, 2020, 422 ss.
- GIANTURCO E. 1884. *Sistema di diritto civile italiano, Parte generale*, 3 edizione, Luigi Pierro Editore, 1909.
- GORLA G. 1948. *Commento a Tocqueville. L’idea dei diritti*, Giuffrè.
- GOROVITSEFF M.A. 1926. *La lutte autour de la notion de sujet de droit. Exposé critique des doctrines générales actuelles sur le sujet de droit*, in «Revue trimestrielle de droit civil», 1926, 881 ss.

- GRAY J., CURRY P. 2020. *Ecodemocracy and Political Representation for Non-human Nature*, in KOPNINA H., WASHINGTON H. (eds.), *Conservation. Integrating Social and Ecological Justice*, Springer, 155 ss.
- GRAY J.C. 1909. *The Nature and Sources of the Law*, Columbia University Press.
- GRAZIADEI M. 2001. *Diritto soggettivo, potere, interesse*, in ALPA G. et al., *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, 3 ss.
- GREENE H. F. 2020, *Conceptual Frameworks of Earth Law*, in ZELLE A.R. et al. (eds.), *Earth Law. Emerging Ecocentric Law. A guide for Practitioners*, Wolters Kluwer, 65 ss.
- GUEVARA-GIL A., VERONA-BADAJOS A., *Si no hay sujeto, no hay derecho. La negación de la historicidad del sujeto indígena y la consulta previa en el Perú*, in «forum historiae iuris», disponibile in <https://forhisiur.de/2018-12-guevara-gil-verona-badajoz/?l=es> (consultato il 20/11/20).
- GUZMÁN BRITO A. 2012. *Los orígenes de la noción de sujeto de derecho*, Temis.
- HERMITTE M.-A. 2018. *Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant*, in DESCOLA P. (ed.), *Les natures en questions*, Odile Jacob.
- HERMITTE M.-A. 2019. *Laissons les arbres planter du droit!*, in «Revue méditerranéenne de droit public», X, 2019, 67 ss.
- HERMITTE M.-A., EDELMAN B. 1988. *L'homme, la nature et le droit*, Burgois.
- HOLMES O.W. 1881. *The Common Law*, Dover, 1991.
- KANT I. 2005. *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*, a cura di F. GONNELLI, Laterza (ed. or. *Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre*, Nicolovius, 1798, trad. it. di F. Gonnelli).
- KELSEN H. 2000. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi (ed. or. *Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Frank Deuticke Verlag, 1934, trad. it. di R. Treves).
- KESBY A. 2012. *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity and International Law*, Oxford University Press.
- KURKI V.A.J. 2019. *A Theory of Legal Personhood*, Oxford University Press.
- LA FOLLETTE C., MASER C. 2017. *Sustainability and the Rights of Nature. An introduction*, CRC Press.
- LA TORRE M. 1996. *Le disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, Giuffrè.
- LIND D. 2009. *Pragmatism and Anthropomorphism: Reconceiving the Doctrine of the Personality of the Ship*, in «University of San Francisco Maritime Law Journal», 22, 2009, 39 ss.
- LIND D. 2015. *The Pragmatic Value of Legal Fictions*, in DEL MAR M., TWINING W. (eds.), *Legal fictions in theory and practice*, Springer, 83 ss.
- LIPARI N. 2015. *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè.
- LLOREDO ALIX L. 2012. *Rudolf Von Jhering y el paradigma positivista. Fundamentos ideológicos y filosóficos de su pensamiento jurídico*, Dykinson.
- MACCORMICK N. 2007. *Institutions of Law: An Essay in Legal Theory*, Oxford University Press.
- MARELLA M.R. 1998. *Note critiche in tema di soggettività giuridica e diversità*, in «Politica del diritto», 4, 1998, 596 ss.
- MARELLA M.R. 2020. *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in BILOTTA F., RAIMONDI F. (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, 47 ss.
- MARTINI G. 2017. *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1, 2017, 109 ss.
- MATTEI U. 2011. *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza.

- MATTEI U., CAPRA F. 2015. *The Ecology of the Law. Towards a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler.
- MATTEI U., QUARTA A. 2018. *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca (ed. or. *The Turning Point of Private Law. Ecology, Technology and the Commons*, Edward Elgar, 2018, trad. it. di I. Mattei).
- MAZZONI C.M. 2016. *La persona fisica*, in *Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti*, Giuffrè.
- MAZZONI C.M. 2019. *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Olschki.
- MEYNIER A. 2020. *Réflexions sur les concepts en droit de l'environnement*, LGDJ.
- MICHOUD L. 1906. *La théorie de la personnalité morale et son application au droit français*, t. 1, LGDJ.
- MÍGUEZ NÚÑEZ R. 2017. *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si'*, in «Politica del diritto», 2, 2017, 267 ss.
- MÍGUEZ NÚÑEZ R. 2018. *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis.
- MÍGUEZ NÚÑEZ R. 2019a. *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in «Corti supreme e salute», 2, 2019, 367 ss.
- MÍGUEZ NÚÑEZ R. 2019b. *Note minime per una conversione ecologica della proprietà del suolo*, in «Rassegna di diritto civile», 4, 2019, 1072 ss.
- MONTEROSSO M.W. 2020. *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Edizioni ETS.
- NAFFINE N. 2009. *Laws Meaning of Life: Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person*, Hart.
- NÉKÁM A. 1938. *The Personality Conception of the Legal Entity*, Harvard University Press.
- NIVARRA L. 2011. *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in MARELLA M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ombre corte, 69 ss.
- OPPO G. 2002. *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in «Rivista di diritto civile», 2002, 829 ss.
- ORESTANO R. 1978. *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche: scienza del diritto e storia*, il Mulino.
- PALAZZANI L. 2017. *Person and Human Being in Bioethics and Biolaw*, in KURKI V.A.J., PIETRZYKOWSKI T. (eds.), *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*, Springer, 105 ss.
- PELLIZZI G.L. 1993. *Soggettività giuridica*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXIX, Istituto della Enciclopedia italiana.
- PENNASILICO M. 2014. *Il bene "terra" e la "proprietà ambientale"*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, E.S.I., 92 ss.
- PERLINGIERI P. 1972. *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, E.S.I.
- PIETRZYKOWSKI T. 2018. *Personhood Beyond Humanism. Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law*, Springer.
- PISANÒ A. 2013. *Generazioni future (Parte giuridica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, VI, E.S.I., 520 ss.
- PISTOR K. 2019. *The Code of Capital. How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton University Press.
- POUND R. 1949. *Jurisprudence. The end of law*, West.
- PROSPERO M. 2009. *Filosofia del diritto di proprietà*, vol. II, *Da Hegel a Kelsen*, FrancoAngeli.
- PROSPERO M. 2010. *Il pensiero giuridico di Kelsen: normativismo e diritto privato*, in «Studia Politica: Romanian Political Science Review», 10(4), 2010, 709 ss.
- PUCHTA G.F. 1854. *Corso delle istituzioni*, II, Tip. all'insegna del Diogene (ed. or. *Cursus der*

- Institutionen*, II, Verlag von Breitkopf und Härtel, 1842, trad. it. di A. Turchiarulo).
- RESCIGNO P. 2010. *Soggetti e persona*, in TESCIONE F. (a cura di), *Persona e soggetto: il soggetto come fattispecie della persona. Atti del Convegno 7-8 ottobre 2008*, E.S.I., 21 ss.
- ROCHFELD J. 2019. *Justice pour le climat! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne*, Odile Jacob.
- RODOTÀ S. 2007. *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in «Filosofia politica», 21, 2007, 365 ss.
- RODOTÀ S. 2018. *Vivere la democrazia*, Laterza.
- ROSS A. 1990. *Diritto e giustizia*, Einaudi (ed. or. *On Law and justice*, Stevens, 1958, trad. it a cura di G. Gavazzi).
- ROUTLEDGE R.A. 1982. *The Legal Status of the Jews in England 1190-1790*, in «The Journal of Legal History» 3, 1982, 91 ss.
- SAJEVA G. 2018, *When Rights Embrace Responsibilities: Biocultural Rights and the Conservation of Environment*, Oxford university Press.
- SALMOND J.W. 1902. *Jurisprudence*, Stevens & Haynes.
- SCARPA A. 2017. *La natura giuridica*, in CELESTE A., SCARPA A. (eds.), *Il condominio negli edifici*, Giuffrè, 1 ss.
- SCHULZ W.F., RAMAN S. 2020. *The Coming Good Society. Why New Realities Demand New Rights*, Harvard University Press.
- SINGER J.W. 2014. *Property as the Law of Democracy*, in «Duke Law Journal», 63, 2014, 1287 ss.
- SPANÒ M. 2020. «Perché non rendi poi quel che prometti allora?». *Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Thomas Y., Chiffolleau J., *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di Michele Spanò, Quodlibet, 105 ss.
- STANZIONE P. 2017. *Il soggetto, II. Capacità, legittimazione, status*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, Giuffrè.
- TALLACCHINI M. 1996. *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli.
- TEUBNER G. 2015. *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed anti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis.
- THOMAS Y. 1995. *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in ID., *Les opérations du droit*, Paris, Seuil, 2011.
- THOMAS Y. 1998. *Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit*, in «Le Débat», 100, 1998, 85 ss.
- TOUZEIL-DIVINA M. 2019. *L'arbre, l'homme & le(s) droit(s)*, in «Revue méditerranéenne de droit public», X, 2019, 13 ss.
- TRIBE L.H. 2001. *Ten Lessons Our Constitutional Experience Can Teach Us About the Puzzle of Animal Rights: The Work of Steven M. Wise*, in «Animal Law Review», 7, 2001, 1 ss.
- VIOLA F. 2009. *Antropologia e diritti*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, I, E.S.I., 536 ss.
- WINKLER A. 2018. *We the Corporations. How Americans Businesses Won Their Civil Rights*, Liveright.
- WENNAR L. 2020. *Rights*, in ZALTA E.N. (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, disponibili in <https://plato.stanford.edu/entries/rights> (consultato il 20/11/20).
- ZATTI P. 1994. *Persona giuridica*, in *Glossario*, in *Tratt. dir. priv. dir. a cura di Iudica-Zatti*, Giuffrè, 324 ss.
- ZATTI P. 2009. *Oltre la capacità*, in ID., *Maschere del diritto volti della vita*, Giuffrè.